



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE PER LA RATIFICA DELL' ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DELLA NUOVA ZELANDA
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE, FIRMATO A
SAN MARINO IL 1° APRILE 2016**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho il piacere di presentare Loro per la ratifica l'Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Nuova Zelanda, firmato a San Marino il 1° aprile 2016.

L'assiduo e determinato impegno del Governo sammarinese, anche nell'ambito del Global Forum dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni, ha portato alla firma di un ulteriore accordo nella specifica materia raggiungendo il significativo numero di 31 intese sottoscritte dalla Repubblica dall'aprile 2009 ad oggi.

Tale accordo non si discosta da quelli già conclusi con altri Paesi nel pieno rispetto dei principi sanciti nel modello OCSE e può essere così brevemente illustrato.

L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione e prevede l'assistenza reciproca attraverso lo scambio di informazioni verosimilmente pertinenti all'amministrazione e all'attuazione delle leggi interne delle Parti Contraenti concernenti le imposte contemplate nell'Accordo. Tali informazioni comprendono le informazioni verosimilmente pertinenti per la determinazione, l'accertamento e la riscossione di tali imposte, il recupero e l'applicazione dei crediti d'imposta ovvero le indagini o le azioni penali in materia fiscale. Restano applicabili i diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte Contraente richiesta.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Quest'ultima si adopera per garantire che tali diritti e misure di salvaguardia non siano applicati in modo da impedire o ritardare indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Ai sensi dell'articolo 2 che definisce il concetto di giurisdizione, una Parte non è tenuta a fornire informazioni che non siano detenute dalla proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone che si trovino nella sua giurisdizione territoriale.

L'articolo 3 indica le imposte contemplate dall'accordo, sia le imposte vigenti nei due Paesi sia le imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma dell'accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti. Tale Articolo prevede altresì che le Parti Contraenti si notifichino ogni cambiamento pertinente apportato alla tassazione e alla relative misure di raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

L'articolo 4 elenca le definizioni ed i termini usati nel testo.

I successivi articoli 5, 6 e 7 descrivono analiticamente le condizioni, le modalità ed i limiti in cui può essere presentata o rifiutata una richiesta di informazioni o in cui può essere condotto un accertamento fiscale nell'altra Parte Contraente. In particolare, l'articolo 5 sottolinea l'impegno dei Paesi contraenti ad assicurare che le proprie autorità competenti abbiano il potere di ottenere o fornire informazioni su richiesta detenute da vari enti, fra cui banche e istituti finanziari e informazioni relative ai proprietari di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, "Anstalten" e altre persone, al fine di assicurare un effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 8 disciplina la riservatezza delle informazioni ottenute e dispone che queste siano comunicate soltanto alle persone o autorità incaricate di perseguire gli scopi fissati dall'accordo (ivi compresi i tribunali e le autorità amministrative) e che non siano



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

rivolate ad altra persona, entità o autorità o ad altra giurisdizione senza l'espresso consenso scritto della Parte interpellata.

All'articolo 9 si prevede che i costi ordinari per la fornitura di assistenza siano a carico della Parte richiesta e che le spese straordinarie siano sostenute della Parte richiedente. Su richiesta di una delle Parti Contraenti, le rispettive autorità competenti si consultano per quanto necessario, soprattutto nel caso in cui i costi previsti per fornire informazioni siano significativi.

All'articolo 10 è sancito l'impegno delle Parti ad adottare la necessaria legislazione interna al fine di ottemperare e dare effetto ai termini dell'Accordo. Da parte sammarinese tale impegno è stato assicurato dall'adozione della Legge n. 106 del 22 luglio 2011 e della Legge n.174 del 27 novembre 2015 .

Vengono infine previste, all'Articolo 11, norme per l'applicazione di una procedura di reciproco accordo nel caso sorgano difficoltà o dubbi tra le due Parti in merito all'attuazione o interpretazione dell'Accordo.

L'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia completano l'accordo.

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli Consiglieri,

ho l'onore, quindi, di richiedere Loro la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Nuova Zelanda, firmato a San Marino il 1° aprile 2016, riguardo al quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio dell'iter per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

vigenti, con delibera n. 9 del 13 ottobre 2015 e la competente Commissione Consiliare ne ha preso atto il 28 giugno 2016.